



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

N. 850/A

Roma, data del protocollo

OGGETTO: D.lgs 81/08 in tema di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro: profili di criticità e corretto adempimento.

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	<u>ROMA</u>
ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	<u>ROMA</u>
ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>
ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ANTIDROGA	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LE POLITICHE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DI SANITA'	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICOLOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA	<u>ROMA</u>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ALLA SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>
ALLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>
ALL'ISPETTORATO DELLE SCUOLE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA «VATICANO»	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA «SENATO DELLA REPUBBLICA»	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA «CAMERA DEI DEPUTATI»	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA «PALAZZO CHIGI»	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA «PALAZZO VIMINALE»	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA STRADALE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI REGIONALI E INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI A CAVALLO E CINOFILI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LADISPOLI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LA SPEZIA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>NAPOLI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE E DI PERFEZIONAMENTO E DEI CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEI SERVIZI TECNICOLOGISTICI E PATRIMONIALI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI	<u>SENIGALLIA</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A.	<u>LORO SEDI</u>

e, per conoscenza

ALLA SEGRETERIA DEL CAPO DELLA POLIZIA –
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE
DELLA PUBBLICA SICUREZZA CON FUNZIONI VICARIE SEDE



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE
DELLA PUBBLICA SICUREZZA PREPOSTO ALLA
ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E DI PIANIFICAZIONE SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE
DELLA PUBBLICA SICUREZZA-DIRETTORE CENTRALE
DELLA POLIZIA CRIMINALE ROMA

ALLA SEGRETERIA DEL CAPO DELLA SEGRETERIA DEL
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEDE

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE VALLE
D'AOSTA AOSTA

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE
PROVINCE DI BOLZANO-
TRENTO

AL SIG. DIRETTORE DELLA SOVRAINTENDENZA
CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA ROMA

Nell'ambito dell'Ufficio Centrale Ispettivo, l'Ufficio di vigilanza per la sicurezza nei luoghi di lavoro è chiamato, come noto, a verificare la corretta applicazione della legislazione in materia, da parte degli Uffici del Dipartimento e degli Uffici centrali e territoriali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Nel corso dell'attività di vigilanza riferita all'ultimo biennio, l'ufficio competente ha riscontrato alcune criticità nelle sedi oggetto di visita conoscitiva, indicative della necessità di porre in essere gli opportuni correttivi.

Va anzitutto evidenziato che la designazione da parte del Datore di Lavoro del **Responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP)** debba avvenire entro i termini previsti; altresì va verificata, nel tempo, la sussistenza e la permanenza dei requisiti formativi.

Nei luoghi di lavoro, il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione è la persona designata dal datore di lavoro, a cui risponde per coordinare il Servizio di prevenzione e protezione dai rischi; la sua nomina rientra tra gli obblighi non delegabili del datore di lavoro (art. 17 d.lgs 81/08).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Il d.lgs 81/08 - Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (TUSL) prevede una relazione stretta, univoca, fiduciaria, tra il datore di lavoro e il responsabile del servizio prevenzione e protezione, entrambi chiamati a rendere efficace la politica aziendale di sicurezza e igiene del lavoro.¹

Il RSPP deve possedere le capacità ed i requisiti professionali indicati dalla norma (art. 32 TUSL) ed essere destinatario di una formazione continua, che preveda, oltre a quella di base, corsi di aggiornamento quinquennali secondo gli indirizzi definiti dall'accordo n. 128 sancito il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

In ordine alla **valutazione dei rischi** va posta l'attenzione sulle sottoindicate attività funzionali al sistema complessivo di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro:

- ✓ **aggiornamento del documento di valutazione dei rischi all'atto dell'insediamento del nuovo datore di lavoro;**
- ✓ **revisione del documento di valutazione dei rischi a seguito di intervenute modifiche delle attività, dei rischi o di infortuni significativi;**
- ✓ **valutazione dei rischi specifici e individuazione del personale realmente esposto in base alle effettive procedure di lavoro;**
- ✓ **adozione di criteri oggettivi per la valutazione dei rischi ai sensi della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;**
- ✓ **individuazione, descrizione e applicazione dei protocolli operativi finalizzati alla prevenzione e protezione dai rischi e al miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro;**
- ✓ **analisi e descrizione dei processi di lavoro e dei rischi connessi a talune attività assoggettate anche ad altre specifiche normative (quali, ad esempio, le attività degli artificieri);**
- ✓ **valutazione di rischi ambientali connessi all'esposizione al gas radon e alla contaminazione da legionella.**

La **valutazione dei rischi** all'art. 2 c. 1, let. q) del d.lgs 81/08 viene definita come *“l'attività globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”*.

¹ Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Oggetto della valutazione debbono essere i rischi per la sicurezza e la salute, come ad esempio quelli oggettivi o tecnici, legati alla scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze chimiche impiegate o alla sistemazione degli ambienti di lavoro, ovvero quelli soggettivi, che impongono di tener conto delle condizioni di gruppi di lavoratori le cui particolari condizioni possono esporli a rischi (stato di gravidanza, differenze di genere, età, fragilità ecc.).

Ulteriormente, va evidenziato che i datori di lavoro che dirigono le attività disciplinate dal d.lgs 101 del 31 luglio 2020 – *Norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti* - sono tenuti ad attuare le misure di protezione e di sicurezza previste dal Titolo XI “Esposizione dei lavoratori” e dai provvedimenti emanati in applicazione di esso.

In tema di prevenzione del contagio da legionella si richiamano le “*Linee guida per la prevenzione ed il controllo della Legionellosi*” ed il relativo “*Protocollo di controllo del rischio*” del Ministero della salute, consultabili al link <https://www.salute.gov.it>, nonché il d.lgs 23 febbraio 2023, n. 18 “*Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano*”.

La valutazione dei rischi deve tradursi nel **documento di valutazione dei rischi** (DVR), disciplinato dall'art. 28, comma 2 TUSL. Costituiscono fonte di responsabilità non solo l'omessa valutazione, ma anche la semplice incompletezza o il mancato adeguamento o aggiornamento del DVR.²

In relazione a ciò va sottolineato come il datore di lavoro, che subentra nella gestione e organizzazione di un Ufficio, in qualità di titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore è tenuto a rivedere i rischi, e, nel termine di trenta giorni, redigere ed eventualmente adeguare il relativo documento (art. 29, c 3, TUSL).³

Per agevolare la formalizzazione del documento di valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro, è stato predisposto un *software* denominato “*SicurPol81*”, elaborato dalla Direzione centrale di sanità in collaborazione con la Direzione centrale dei servizi tecnico –logistici e della gestione patrimoniale e la Società Accenture, che costituirà un

² Il DVR deve essere aggiornato: a) in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini sicurezza; b) in relazione all'evoluzione della tecnica; c) a seguito del verificarsi di infortuni significativi; d) quando la sorveglianza sanitaria ne evidenzia la necessità. All'esito di tale rielaborazione, il DVR deve essere riscritto entro 30 giorni (art. 29, 3° co.).

³ La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

valido supporto per l'elaborazione digitale del DVR e l'adozione di tutte le corrette procedure di sicurezza.

In tema inoltre di **informazione, formazione e addestramento** va dedicata la necessaria attenzione:

- ✓ **alla formazione, informazione e addestramento degli operatori addetti a mansioni a rischio, alle emergenze, al primo soccorso e alle attività antincendio;**
- ✓ **alla formazione e informazione dei lavoratori, con apposita segnaletica di sicurezza o con chiusura, sulle aree che richiedono restrizioni all'accesso ovvero ove non sia possibile svolgere attività lavorativa.**

Con specifico riferimento alla **formazione**, la norma di specie individua quali soggetti destinatari di una formazione *sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza* non solo i singoli lavoratori e i loro rappresentanti (art. 37, c. 1 TUSL), ma anche il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti (art. 37, c. 7 TUSL), per i quali l'attività formativa dovrà essere *adeguata e specifica* e prevedere *un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro*.

Al riguardo, come noto, dal decorso mese di luglio è fruibile sul portale dell'Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato – *FormazionePS*, il nuovo “*Corso di formazione per dirigenti in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro*”, realizzato dalla Direzione Centrale di Sanità e rivolto agli appartenenti alle carriere dei funzionari⁴ in servizio presso le Direzioni Centrali e gli Uffici di pari livello del Dipartimento della P.S. e delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della Pubblica sicurezza.

La formazione costituisce il fulcro delle misure di prevenzione perché fornisce al lavoratore le conoscenze e le abilità necessarie per lavorare in sicurezza. Ne consegue l'importanza della qualità della formazione nonché la sua corretta percezione come diritto, oltre che dovere del lavoratore: essere preparati significa poter adempiere alle proprie mansioni in modo da salvaguardare la propria e l'altrui sicurezza sul luogo di lavoro.

Infine, si richiama la necessità di **specifici richiedi da parte dei Datori di Lavoro all'organo di vigilanza di autorizzazione allo svolgimento di attività lavorative (anche occasionali) in locali sotterranei, semi sotterranei o con altezza ridotta, richiedenti deroga ai sensi degli artt. 63 e 65 del d.lgs 81/08.**

⁴ Che, nelle more del perfezionamento dell'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, potrà essere utilmente fruito anche dai datori di lavoro.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Al riguardo, i citati artt. 63 e 65 sanciscono il divieto di destinare all'attività lavorativa i locali in questione, salvo prevedere una espressa deroga a cura dell'Organo di vigilanza.

In tali casi il datore di lavoro dovrà assicurare, fatto salvo quanto concesso in deroga, la rispondenza dei locali a quanto previsto dall'allegato IV del d.lgs 81/08; e con riferimento ai soli locali sotterranei o semisotterranei, si sottolinea la necessità della valutazione del rischio da emissioni di gas radon ai sensi del d.lgs 101/20.

Si confida nella consueta fattiva collaborazione delle SS.LL.

Grazie

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Pisani